

**COMUNE DI MONTEGROTTO TERME**  
**SERVIZIO TRIBUTI**

# I.C.I. 2004

## Informazione per i cittadini

### A CHI RIVOLGERSI

<b>A chi rivolgersi</b>	Ufficio Tributi - Comune di Montegrotto Terme
<b>Indirizzo</b>	Piazza Roma, 1
<b>Telefono</b>	049 8928723-724-725
<b>Fax</b>	049 8928718-717
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:Tributi@montegrotto.org">Tributi@montegrotto.org</a>
<b>Internet</b>	<a href="http://www.montegrotto.org">www.montegrotto.org</a>
<b>Orario</b>	martedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30

### CHI PAGA L'I.C.I.

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati.

Il possesso è dato in genere dalla proprietà, oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dalle concessioni su aree demaniali.

Il nudo proprietario e l'inquilino (in affitto o in comodato gratuito) non devono pagare l'imposta.

Nella locazione finanziaria (leasing), soggetto all'I.C.I. è il locatario.

Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto I.C.I. è il concessionario.

### QUANDO SI PAGA

I cittadini possono pagare l'imposta in due rate:

**Dal 1° giugno al 30 giugno 2004:** con la prima rata si deve versare il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore nel 2003.

**Dal 1° al 20 dicembre 2004:** con la seconda rata si deve versare la parte rimanente dell'imposta effettuando l'eventuale conguaglio che risulta in base alle variazioni deliberate dal comune per l'anno 2004.

E' sempre possibile versare entro il 30 giugno in una unica soluzione, applicando le aliquote del 2004, l'intera imposta dovuta. Nel caso di versamento in un'unica soluzione nel bollettino di versamento vanno barrate sia la casella relativa al versamento in acconto che quella relativa al versamento a saldo.

Questo è particolarmente utile nel caso in cui il possesso nel primo semestre si protrae per meno di 6 mesi (es. vendita dell'immobile il 30.04.2004).

## Casi particolari

**Eredità.** In caso di decesso del proprietario, l'imposta dovuta dagli eredi si può pagare entro 6 mesi la normale scadenza. Quindi entro questi termini:

- se il proprietario è deceduto nel primo semestre, la prima rata dovuta dagli eredi può venire pagata entro il 20 dicembre dello stesso anno;
- se il proprietario è deceduto nel secondo semestre, la seconda rata dovuta dagli eredi può venire pagata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

In tali casi, occorre comunicare l'avvenuto tardivo versamento all'Ufficio Tributi allegando copia delle ricevute.

L'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data di morte va comunque pagata a nome del proprietario defunto entro la normale scadenza.

**Cittadini residenti all'estero.** I cittadini italiani residenti all'estero che possiedono un immobile in Italia, possono versare l'intera imposta entro il 20 dicembre 2004. In questo caso sull'importo della prima rata deve essere calcolato l'interesse del 3%.

Agli effetti ICI, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, viene considerata abitazione principale, purché non concessa in locazione a terzi.

**Per gli immobili inagibili e/o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'ICI viene ridotta del 50 %. Tale riduzione si applica dalla data del rilascio della certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune si riserva comunque di controllare la veridicità di tali dichiarazioni mediante il proprio Ufficio tecnico.

## PERIODO DI POSSESSO

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. viene computato per intero.

### *Esempio n.1*

- Acquisto appartamento 8 aprile 2004 (per l'acquirente)	8 aprile - 30 aprile	1 mese
	1 maggio - 30 giugno	2 mesi
	1 luglio - 31 dicembre	6 mesi
	<u>Totale</u>	<u>9 mesi</u>
- Cessione appartamento 8 aprile 2004 (per il venditore)	1 gennaio - 31 marzo	3 mesi
	1 aprile - 8 aprile	0 mesi
	<u>Totale</u>	<u>3 mesi</u>

## DOVE SI PAGA

L'imposta deve essere versata al Concessionario della Riscossione "Gest Line S.p.A." Via Longhin, 115 Padova c/c postale n. 294355.

I versamenti possono essere effettuati:

- in qualsiasi Ufficio Postale;
- presso gli sportelli del Concessionario Gest Line S.p.A. senza addebito delle commissioni;
- presso la filiale di Montegrotto Terme della Cassa di Risparmio di Pd e Ro, senza addebito delle commissioni bancarie,
- via internet con carta di credito, collegandosi al sito del Concessionario Gest Line S.p.A. – [www.gestline.it](http://www.gestline.it) – esclusivamente nel mese di giugno e dicembre 2004, o al sito delle Poste – [www.poste.it](http://www.poste.it) – con il pagamento delle relative commissioni.

## QUANTO SI PAGA

Per calcolare l'importo da pagare per il 2004 è necessario conoscere questi dati:

### *Base imponibile*

**Fabbricati:** la rendita della singola unità immobiliare risultante in Catasto va aumentata del 5% e moltiplicata per:

- 100 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie A, B, C. (abitazioni, garage, magazzini ecc.)
- 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo) (\*);
- 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.

(\*) Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti internamente da imprese, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare delle scritture contabili) e/o i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze.

**Si fa presente che ogni venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso l'Ufficio Tecnico Comunale è presente un addetto dell'Agenzia del Territorio al quale è possibile rivolgersi per verificare la rendita catastale degli immobili di proprietà.**

**Aree fabbricabili:** si deve considerare il valore venale (di mercato) del terreno. Al fine di evitare azioni di accertamento per il recupero d'imposta, la Giunta Comunale ha deliberato i valori minimi di riferimento delle aree edificabili classificate dal P.R.G. secondo il seguente prospetto:

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo "A"</b> Valore al mq	Zona "A" I.F. 3 mc/mq	Note
Unica	Euro 387,00	////

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo "B"</b> Valore al mq aree urbanizzate	Zona "B" I.F. 2,3 mc/mq	Zona "B" I.F. 1,5 mc/mq	Note
Centro	Euro 362,00	Euro 232,00	////
Mezzavia – Caposedà - Turri	Euro 232,00	Euro 155,00	////

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo "C"</b> Valore al mq aree urbanizzate	Zona "C1" I.F. 1,5 mc/mq	Zona "C1" I.F. 1,2 mc/mq	Zona "C1.e" I.F. 0,5 mc/mq
Centro	Euro 232,00	Euro 186,00	/////
Mezzavia – Caposedà - Turri	Euro 155,00	Euro 124,00	
Unica	/////		Euro 52,00

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo "C"</b> Valore al mq aree da urbanizzare	Zona "C2" I.T. variabile	Note
C2/1 I.T. 1,08	<i>Euro 139,00</i>	////
C2/2 I.T. 2,30	<i>Euro 297,00</i>	
C2/3 e C2/4 I.T. 2,00	Euro 258,00	
C2/5 I.T. 0,96	Euro 83,00	

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo “AREE PEREQUATE”</b> Valore al mq aree da urbanizzare	Zona “C2” I.T. 1,00 mc/mq	Note
Centro nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	Euro 129,00	Il valore delle aree è stato attribuito con riferimento alla Z.T.O. C2 e va quindi proporzionalmente suddiviso in base alla superficie dell’intera area perequata.
Mezzavia – Caposedà – Turri nn. 12-13-14-15-16-17-18	Euro 103,00	

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo “D”</b> Valore al mq	Zona “D1” Aree urbanizzate	Zona “D2E” A r e e da urbanizzare	Note
Indice di copertura 40%	Euro 52,00	////	////
Indice di copertura 50%	Euro 62,00	////	////
Unica	////	Euro 36,00	////

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo “D TERMALE”</b> Valore al mq	Zona “D3a” e V.T. (verde termale) se di pertinenza e proprietà della attività termale. Aree urbanizzate con I.F. variabile (vedasi N.T.A.) Aree urbanizzate	Zona “D3aE” e V.T. (verde termale) se di pertinenza e proprietà della attività termale. I.T. 1,5 mc/mq. Aree soggette a Piano attuativo (da urbanizzare)	Verde Termale (V.T.) non di proprietà della attività termale con I.F. e I.T. riferito alle rispettive Zone “D3a” e “D3aE”.
I.F. 1,50 mc/mq	Euro 52,00	////	Euro 15,00
I.F. 2,00 mc/mq	Euro 67,00	////	Euro 21,00
I.F. 2,50 mc/mq	Euro 77,00	////	Euro 23,00
I.F. 4,00 mc/mq	Euro 119,00	////	Euro 36,00
Unica	////	Euro 41,00	Euro 13,00

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo “D3.”</b> Valore al mq	Zona “D3.b1” Rapporto di copertura art. 25.1 N.T.A.	Zona “D3.b2” Indice di edificabilità: 1 mc/mq	Zona D3.c Rapporto di copertura 30% superficie lotto
Unica	Euro 15,00	////	////

Unica	/////	Euro 36,00	////
Unica	/////	////	Euro 41,00

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo "E"</b> Valore al mq	Zona "E1 P.R.U.U." I.F. 0,50 mc/mq	Note	
Unica	Euro 41,00	Volume massimo edificabile 800 mc	

<b>AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI</b> Valore al mq	Area a parco per il gioco e lo sport – area destinata alla realizzazione privata (art. 28.C.1° N.T.A.).	Area attrezzata a parco, per il gioco e lo sport ad uso privato (Art. 28.C.2° N.T.A.)	Note
Unica	Euro 8,00	////	////
Unica	////	Euro 52,00	////

<b>AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI</b> Valore al mq	Area per attrezzature di interesse comune (Art. 28. Lett. B N.T.A. – Parco Tecnologico Torre al Lago)	Area a parco per il gioco e lo sport. VP-VPT (art. 28 Lett. C. N.T.A.)	Note
Unica	Euro 7,00	Euro 5,00	////

<b>AREE PER SERVIZI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO</b> Valore al mq	Area per spazi pubblici e per attività collettive (art. 29. Lett. A N.T.A.).	Area a verde pubblico (Art. 29. Lett. B N.T.A.)	Note
Unica	Euro 4,00	Euro 4,00	////

## *Aliquote per il 2004*

Sono confermate le aliquote dell'anno 2003 e precisamente:

- **Aliquota del 4,5 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze purché siano ubicate nello stesso edificio;**

## *Detrazione per l'abitazione principale*

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente è riconosciuta una detrazione dell'imposta dovuta pari ad Euro 105,00 annue, da rapportare ai mesi durante il quale sussiste tale destinazione. Se il fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale e la detrazione va divisa in parti uguali tra coloro che vi abitano, indipendentemente dalle quote di possesso.

Sono equiparate alle abitazioni principali:

- la casa posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti affittata;
- la casa concessa in uso gratuito a PARENTI IN LINEA DIRETTA FINO AL PRIMO GRADO, purché gli occupanti o coloro i quali ne usufruiscono vi abbiano la residenza e non siano possessori di altri immobili per intero o per quota parte.
- **Aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicarsi agli immobili diversi dall'abitazione principale.**

## *Esempi di calcolo*

Abitazione principale con rendita catastale di Euro 550,00 e possesso per 12 mesi

TOTALE DOVUTO PER IL 2004: Euro 550,00 X 5% X 100 X 4,5 per mille =259,88-105 (detrazione abitazione principale)= Euro 154,88.

Euro 154,88:2 = 77,44 (pari al 50% da versare con l'acconto e con il saldo)

Il calcolo dell'imposta deve anche tenere conto della quota di possesso e nel caso l'immobile sia stato acquistato o venduto durante l'anno, anche dei mesi di possesso.

## *Maggiori detrazioni per l'abitazione principale*

Hanno diritto ad una maggiore detrazione, quantificata complessivamente in Euro 260,00 i nuclei familiari che presentino una situazione soggettiva come di seguito indicato.

Famiglia, al 1° gennaio 2004:

\* con tre o più figli minorenni;

\* oppure con almeno un componente anziano di 70 o più anni di età;

\* oppure con soggetto/i disabile/i con invalidità almeno del 66%;

\* oppure assistita in via continuativa dai servizi sociali del Comune;

precisando che per usufruire della maggiore detrazione è necessario non possedere altri immobili, per intero o per quota, e disporre di un reddito lordo complessivo del nucleo familiare (sommare i redditi dei singoli componenti conviventi della famiglia) non superiore ai seguenti importi:

1 componente – Euro 11.000,00

2 componenti – Euro 14.900,00

3 componenti – Euro 17.000,00

aggiungere Euro 3.000,00 per ogni componente in più.

**I soggetti possessori dei requisiti sopra indicati devono presentare apposita autocertificazione compilata in tutte le sue parti, allegando copia dichiarazione redditi (Mod. Unico, Mod. 730, Cud. ....) di tutti i componenti del nucleo familiare, a valere per l'esercizio 2004 consegnandola all'ufficio protocollo entro e non oltre il 20.12.2004 improrogabilmente, pena la decadenza dell'agevolazione.**

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare se, in base a quanto dichiarato e alla documentazione acquisita, sussistono i requisiti previsti per ottenere il beneficio della maggiore detrazione, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 192/2003. In caso contrario, verrà recuperata la minore imposta versata maggiorata delle sanzioni previste per legge.

**N.B. La presente richiesta di maggiore detrazione I.C.I., che ha validità solo per l'anno in corso, deve essere presentata o trasmessa a mezzo posta esclusivamente fino al 20.12.2004 all'Ufficio Protocollo del Comune di Montegrotto Terme – Piazza Roma, 1. Richieste presentate oltre il termine previsto non saranno considerate valide.**

## *Ravvedimento Operoso (chi paga in ritardo)*

I contribuenti che non pagano l'I.C.I. entro la scadenza prevista possono regolarizzare la loro posizione con il "Ravvedimento operoso" (entro un anno dall'omissione o dall'errore).

Per potersi avvalere di esso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

### **Per gli omessi o parziali versamenti si applicano:**

#### A) Sanzioni

<b>OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NELL'ANNO 2003</b>		
FATTISPECIE	TERMINE ADEMPIMENTO	SANZIONE APPLICATA
Omesso o parziale versamento acconto 2003	30/06/2004 entro un anno	6% (1/5 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 2003	21/12/2004 entro un anno	6% (1/5 del 30%)

<b>OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NELL'ANNO 2004</b>		
FATTISPECIE	TERMINE ADEMPIMENTO	SANZIONE APPLICATA
Omesso o parziale versamento acconto 2004	30/07/2004 entro 30 giorni	3,75% (1/8 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 2004	19/01/2005 entro 30 giorni	3,75% (1/8 del 30%)
Omesso o parziale versamento acconto 2004	30/06/2005 entro un anno	6% (1/5 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 2004	22/12/2005 entro un anno	6% (1/5 del 30%)

#### B) Interessi

Sulla quota d'imposta sono dovuti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza alla data di effettivo versamento con tasso legale del 2,5% per l'anno 2004 usando la seguente formula: **"imposta X tasso legale X gg./36500"**.

#### **Esempio:**

Pagamento 20 luglio 2004 (20 gg. di ritardo)

Imposta dovuta= Euro 1.460,00

+ Sanzioni (3,75% di Euro 1.460,00) =Euro 54,75

+ Interessi (1.460,00 X 2,5 X 20/36.500)= Euro 2,00

Totale importo dovuto: 1.460 + 54,75 + 2,00= Euro 1.516,75

## **Modalità di pagamento**

Il versamento va effettuato indicando sul bollettino in alto a destra l'intero importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi mentre in basso a sinistra va indicata solo l'imposta dovuta barrando sempre la casella "Ravvedimento".

E' opportuno comunicare, anche via fax, l'avvenuto versamento dell'imposta a titolo di "Ravvedimento operoso " allegando copia del versamento. Il modulo da compilare in tutte le sue parti deve essere consegnato all'Ufficio protocollo.

## **DENUNCE DI VARIAZIONI**

**Le variazioni immobiliari avvenute dal 01/01/2003 al 31/12/2003** (acquisto, vendita, ristrutturazione, **uso gratuito ai familiari** ecc.) devono essere dichiarate sulle appositi modelli ministeriali in distribuzione presso l'Ufficio Tributi, acquistabili nelle cartolerie o scaricabili da Internet – [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

La dichiarazione deve essere consegnata all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per via telematica o spedita tramite raccomandata semplice.

Per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI. Infatti gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Spett.le  
Comune di Montegrotto Terme  
Ufficio Tributi  
Piazza Roma, 1  
35036 Montegrotto Terme

**OGGETTO: Richiesta di maggiore detrazione ai fini I.C.I. per l'anno 2004 pari ad €. 260,00 (delibera G.C. n. 192 del 25.11.2003).**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C. F. \_\_\_\_\_

residente a MONTEGROTTO TERME

in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_

chiede di poter usufruire della maggiore detrazione per l'abitazione principale.

In base a quanto disposto dall'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

A tal fine

**DICHIARA**

1. **di possedere solo l'abitazione principale e le sue eventuali pertinenze (garage - posto auto - cantina ecc.), che costituisce l'unica ed esclusiva proprietà sull'intero territorio nazionale del nucleo familiare oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto, uso o diritto di abitazione al 01/01/2004;**
2. che la famiglia si trova in una delle seguenti condizioni:
  - con tre o più figli minorenni;
  - con almeno un componente anziano di 70 anni;
  - con un soggetto disabile con invalidità almeno del 66%;
  - assistita in via continuativa dai Servizi Sociali del Comune.
3. di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali che conseguono a false dichiarazioni, di cui agli artt. 75 (decadenza dei benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Montegrotto Terme,

FIRMA

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.

ALLEGATI:

- a) Fotocopia completa del documento di riconoscimento del titolare dell'immobile;
- b) Dichiarazione dei redditi (Mod. 730, Mod. Unico, CUD. ....) di tutti i componenti il nucleo familiare.

Spett.le  
Comune di MONTEGROTTO TERME  
Ufficio Tributi  
Piazza Roma, 1  
35036 – Montegrotto Terme (Pd)

**RAVVEDIMENTO OPEROSO (Art. 13 D. Lgs. n. 472/97).**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
residente \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ comunica di aver proceduto  
in data \_\_\_\_\_ al versamento di €. \_\_\_\_\_  
a titolo di ravvedimento operoso dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti  
motivazioni:

- Tardivo versamento, di acconto o saldo effettuato entro 30 gg. dalla data di scadenza;  
*Sanzione del 3,75% (1/8 del 30%) + interessi*
- Tardivo versamento di acconto o saldo effettuato oltre i 30 gg. e comunque entro 1 anno  
dalla data di scadenza;  
*Sanzione del 6% (1/5 del 30% + interessi).*

**N.B. Gli interessi annui sono rapportati agli effettivi giorni di ritardo e sono calcolati nella  
misura del 2,5%.**

Data scadenza	30/06/2004
Data ravvedimento	20/07/2004
Ritardo gg.	20

Imposta dovuta	€	1.460,00
Sanzioni	€	54,75
Interessi	€	2,00

Totale da versare	€	1.516,75
-------------------	---	----------

Si allega copia della ricevuta del versamento

Data

In Fede